



[Digitare qui]

[Digitare qui]

**SOMMARIO**


- Schema di sintesi
- Approfondimenti

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI FATTURAZIONE**

**Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.04.2018, Prot. n. 89757/2018**

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.ro 89757/2018 del 30.04.2018, ha specificato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio.

*Termini per l’emissione delle fatture elettroniche*





[Digitare qui]

[Digitare qui]

**Modifiche alla disciplina di fatturazione**

**PERIODO DAL  
01/07/2019**

**Dal 01.07.2019** sono previsti nuovi termini di emissione della fattura: **la stessa potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data dell'operazione.**

In fattura sarà necessario indicare, oltre alla data del documento, anche la data dell'operazione se non trasmessa contestualmente allo SDI (cioè diversa dalla data di emissione).

26.07.2019	31.07.2019	01.08.2019	05.08.2019
Data operazione da indicare nel nuovo campo della fattura		Data trasmissione = Data documento	Termine ultimo per l'invio della fattura (10 gg dalla data operazione)

**Aspetti operativi in caso di scarto della fattura da parte dello SDI**

**SCARTO FATTURA PER MANCATO SUPERAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLO SDI**

In caso di mancato superamento dei controlli sul file della fattura elettronica, è recapitata, **entro 5 giorni**, una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file allo SDI. **La fattura scartata dallo SDI si considera NON EMESSA.**

La fattura elettronica, relativa al file scartato dallo SDI, **deve essere inviata nuovamente allo SDI entro 5 giorni dalla notifica di scarto.**

La fattura elettronica, relativa al file scartato dallo SDI, deve essere preferibilmente emessa **con la data e il numero del documento originario.**

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, in alternativa si procede con:

- l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SDI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata dallo SDI.
- l'emissione di una fattura ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, scartato dallo SDI. Si possono utilizzare numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della precedente fattura scartata dallo SDI.

In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, il file fattura, predisposto secondo le regole tecniche del provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.04.2018 e inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisce violazione non punibile ai sensi dell'art. 6, c.5-bis D.Lgs. 472/1997.